

ASSOCIAZIONE "PRO LOCO CONTIGNANO"

Piazza della Torre n. 3, Località Contignano – Radicofani (Siena)

Codice fiscale n. 90009230526

**Albo associazioni pro-loco art. 16 LRT 86/2016
Regolamento attuazione DPGR 47/r del 07/08/2018**



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

DEL 13 LUGLIO 2021

L'anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di luglio in Radicofani (Siena), Frazione Contignano – Piazza della Torre n. 3, presso la sede sociale e nello spazio all'aperto prospiciente, previo regolare avviso di convocazione, alle ore 21:00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli aderenti all'Associazione, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per adeguamento alle norme inderogabili e derogabili e facoltative del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, nonché per una migliore gestione e organizzazione della vita associativa;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo signora Franca Romagnoli la quale chiama a fungere da segretario il signor Gianluca Cardu, che accetta.

Sono presenti i componenti del Consiglio direttivo nelle persone della presidente Franca Romagnoli, del vice – presidente Leonida Rappuoli e degli altri componenti signori: Giancarlo Faedda, Crestini Claudio, Crestini Claudia, Romagnoli Ubaldo, Faedda Simona, Carletti Gianni, Costa Giovanni, Grinchi Manuela, Santoni Andrea, Nardi Martina.

Viene dato atto che l'assemblea straordinaria in prima convocazione in data 29 maggio 2021 è andata deserta e viene pertanto constatata la validità dell'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, atta a deliberare in merito alle modifiche statutarie, come previsto all'articolo 9 dello statuto corrente, con la presenza di 3/4 degli associati attualmente iscritti nel relativo libro / elenco, essendo complessivamente presenti personalmente e per delega



n. 456 (NOVANTA-SEI) soci su un totale di soci pari a n. 125 (centoventicinque), come risulta dal foglio presenze conservato agli atti presso la sede dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, corredato dalle deleghe espressamente convalidate.

Il presidente da atto che, in base alle disposizioni contenute nel Dpcm 18 ottobre 2020 e nella circolare del Ministero dell'Interno 20 ottobre 2020 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. e successive istruzioni e norme di riferimento, l'Assemblea si tiene nel rispetto e con osservanza da parte dei presenti personalmente delle regole fondamentali quali: il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo costante della mascherina. Inoltre il presidente da atto che i partecipanti personalmente presenti alla riunione hanno dichiarato e attestato nel foglio presenze, ciascuno personalmente di essere in buona salute ed in particolare di: non essere sottoposto ad alcuna restrizione derivante dalle normative Covid-19 e neppure altre collegate, non avere alcun sintomo riconducibile al Covid-19, non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifiche statutarie per adeguamento alle norme inderogabili e derogabili e facoltative del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, nonché per una migliore gestione e organizzazione della vita associativa

Prende pertanto la parola il Presidente del Consiglio direttivo, quale presidente dell'Assemblea il quale, per il primo punto all'ordine del giorno nella parte straordinaria, illustra ai presenti i motivi che inducono ad apportare significative modifiche allo statuto dell'Associazione.

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ha innovato la disciplina degli enti del terzo settore in cui può rientrare la nostra associazione avendo requisiti soggettivi ed oggettivi. La normativa di riordino comporta delle rilevanti novità che sono state fatte oggetto di precedenti informative e discussione fra i soci per cui è da ritenersi opportuno procedere con l'adeguamento statutario richiesto dalla normativa al fine di accedere, quando verrà a formarsi il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, c.d. RUNTS, a tutte le importanti agevolazioni che il sistema riconosce agli enti che ne fanno parte.



L'articolo 101, comma 2 del CTS, sulla base della proroga introdotta da parte dell'articolo 35 del Dl 18/2020 (cura Italia), impone pertanto la realizzazione di interventi di adeguamento statutario inderogabili, da farsi a cura dell'assemblea entro la scadenza non perentoria del 31 maggio 2021 dopo le proroghe stabilite dall'articolo 14, comma 2 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni).

Sulla specifica e sulle caratteristiche delle diverse modifiche oggetto d'inserimento nel testo, in riferimento alla caratteristica degli interventi di adeguamento di tipo inderogabile, derogabile e facoltativo, al fine di garantire, per questi ultimi, la necessaria autonomia statutaria dell'Associazione, è stata posta l'attenzione sul contenuto, in particolare, delle circolari Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019, sulle altre note e istruzioni dello stesso Ministero e sulle altre indicazioni degli enti di riferimento di settore per la nostra Associazione che con la modifica e l'adeguamento dello statuto intende anche acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Si procede, quindi, alla lettura integrale del nuovo testo che contiene sia interventi di adeguamento inderogabili, sia quelli che possono definirsi derogabili, nonché facoltativi, volendo l'associazione procedere in modo unitario a predisporre la nuova struttura statutaria nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Esaurita l'esposizione e l'illustrazione il Presidente propone pertanto di modificare lo Statuto sociale in funzione delle considerazioni sopra esposte e mette a disposizione dei presenti una bozza di nuovo Statuto, dopo che lo stesso era già stato depositato presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea fino dalla data di convocazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione durante la quale tutti a turno hanno preso la parola, formulato osservazioni e suggerimenti, l'assemblea, con voto unanime e palese

Delibera

- la modifica dello Statuto al fine dell'adeguamento alle norme del CTS per acquisizione della forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS), con l'adozione del nuovo Statuto Sociale composto da 22 articoli e coerente alla normativa degli Enti del Terzo Settore, nello specifico anche



delle Associazioni di Promozione Sociale della cui categoria intende fare parte l'Associazione;

conferma la sede dell'Associazione nel Comune di Radicofani, frazione Contignano, piazza della Torre n. 3.

Il nuovo Statuto Sociale viene così allegato al presente verbale, sotto lettera "A", a formarne parte integrante sostanziale.

Il Presidente evidenzia che lo Statuto, secondo la presente nuova stesura e versione, entrerà transitoriamente in vigore esclusivamente a partire dalla data di entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del CTS, a cui verrà iscritta l'Associazione, ad eccezione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) che viene immediatamente assunta e diviene subito efficace.

L'Assemblea, nella considerazione della facoltà di nomina dell'organo di controllo dell'Associazione, stabilita dall'articolo 17 dello statuto vigente e di quello oggetto di adeguamento, tenuto conto anche delle dimensioni dell'attività dell'ente, conferma la rinuncia alla nomina dell'organo.

In particolare è necessario rappresentare che:

(a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà effettivamente istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Dpr. 917/1986 e al comma 7 dell'articolo 4 del Dpr. 633/1972 devono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbano intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Si evidenzia che l'articolo 101, comma 2, del CTS stabilisce che alle ONLUS, OdV e APS, iscritte nei rispettivi anagrafe, registri nazionali e regionali, fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme (anche per i

benefici fiscali), tuttora vigenti alla condizione di aver provveduto nei termini ad adeguare i propri statuti alle disposizioni inderogabili del CTS.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Il Consiglio Direttivo, per il tramite del proprio Presidente, nelle more dell'avvio del RUNTS, viene delegato al compimento delle attività di iscrizione dell'Associazione nel registro provinciale tenuto dal Comune di Siena, sezione Promozione Sociale.

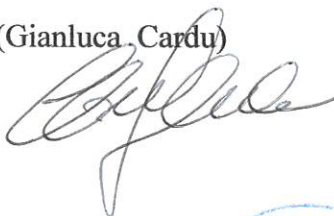
2) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo preso o chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22:30, previa stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 3, secondo periodo e comma 5 del D.lgs. 117/2017 (CTS).

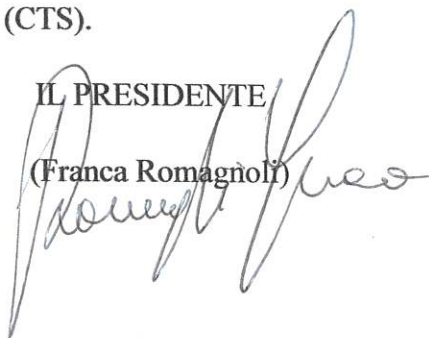
IL SEGRETARIO

(Gianluca Cardu)



IL PRESIDENTE

(Franca Romagnoli)



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 23/07/2021 al N° 596 serie 3

Imposta versata di € ESENTE

Tiziana Martino ()*

**) Firma su delega del Direttore Provinciale*

PER CONTO DI DZ MAREO



Allegato "A" – Verbale assemblea straordinaria del 13 luglio 2021

STATUTO

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO

ART. 1 (COSTITUZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (in seguito denominato CTS) l'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO APS**" (nel seguito anche denominata per brevità "Associazione")

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo settore (ETS) ed Associazioni di Promozione Sociale.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione ha sede in Radicofani (Siena) – Frazione Contignano – Piazza della Torre n. 3.

ART. 2 (SCOPI – FINALITA' E ATTIVITA')

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione attraverso: la promozione sociale, culturale e civile delle persone, compreso quelle anziane; l'integrazione sociale; la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni; la beneficenza; l'impegno nel volontariato civile e solidale; la tutela del diritto alla salute, alla cultura, alla dignità.

In particolare costituiscono specifici obiettivi:

- contribuire all'organizzazione delle attività turistiche, attraverso il sostegno alle iniziative sia pubbliche che private, sia attraverso la diretta istituzione di un apposito Ufficio di Informazione ed Assistenza per il Turismo;
- contribuire al potenziamento dell'offerta turistica locale stimolando la realizzazione delle strutture ricettive (alberghi, ristoranti, attività di agriturismo, locali di ritrovo, impianti di vario genere, sale attrezzate per convegni, mostre, riunioni, ecc.), di nuove infrastrutture ed il potenziamento e miglioramento di quelle esistenti;
- promuovere, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo organismo od associazione che operano nel territorio, ma quando possibile anche in collaborazione con le medesime, iniziative e manifestazioni espositive e culturali (mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, concerti ecc.), gastronomiche, rievocative e ricreative (sagre, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni, ecc.), volte sia a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, sia a far meglio conoscere in Italia ed all'Estero Contignano, il suo territorio e le sue tradizioni;
- riunire tutti coloro (Enti Pubblici e Privati, Esercenti e Cittadini) che hanno interesse allo sviluppo turistico e sociale di Contignano e del suo territorio;
- evitare condizioni di isolamento degli anziani e lo spopolamento del territorio, cercando motivi di aggregazione e fornendo attrattive per i giovani;
- contribuire alla realizzazione di più elevate condizioni di vita sociali, economiche e culturali della popolazione, attraverso attività di tutela, valorizzazione, promozione, pubblicizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, etnografico, paesaggistico ed ambientale, in considerazione della localizzazione di Contignano all'interno della Val d'Orcia e nel cosiddetto "Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia", ed anche in considerazione della vicinanza di Contignano a centri d'interesse artistico culturale e termale di primaria importanza

quali: Chianciano Terme, Pienza, Montepulciano, Chiusi, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Sarteano, Castiglione d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Montalcino.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si propone anche la partecipazione ai progetti europei del settore in collaborazione con Enti o associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati, nonché altre organizzazioni di vario genere.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, direttamente e/o anche attraverso l'ausilio di terzi mantenendo comunque il coordinamento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale avente ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al CTS, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione e di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi.

L'organizzazione e la gestione delle attività complementari sopra indicate deve avvenire senza che l'Associazione possa avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile, con particolare riferimento all'articolo 6 del CTS.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si propone lo sviluppo di attività in collaborazione con persone fisiche, organismi collettivi, enti od associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere contributi e liberalità, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi potrà aderire a reti e raggruppamenti nazionali di Associazioni di Promozione Sociale che abbiano scopi e obiettivi analoghi nel settore delle Associazioni Pro-loco.

L'Associazione si impegna ad accettare ed osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 3 (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali elargizioni e versamenti volontari, in denaro ed in natura (beni mobili ed immobili), di soci o terzi, da lasciti e donazioni, dai contributi di enti ed associazioni e dagli introiti delle iniziative sociali.

Le quote ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo versati anche in eccedenza a quanto espressamente previsto dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono trasmissibili a terzi, neanche indirettamente e non sono rivalutabili.

E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per obbligo imposto dalla legge.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 4 (SOCI)

Possono essere soci sia persone fisiche in numero illimitato, associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore, nonché enti pubblici e privati non commerciali, che perseguano i fini individuati dal presente statuto ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto, tutto in conformità alle previsioni dell'articolo 35 del CTS. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione.

L'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione di soci, di qualsiasi nazionalità e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, è consentita previa richiesta scritta dell'interessato rivolta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione salvo delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci sono tutti effettivi e sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e solo il pagamento della quota annuale consentirà il rilascio della tessera di iscrizione e l'inserimento nel libro dei soci.

La qualifica di socio è uguale per tutti e dà diritto alla partecipazione alle assemblee e ad ogni altra attività svolta dall'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dagli eventuali regolamenti. I soci hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previsti dalla legge o dal presente statuto, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà

avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività che possano risultare lesive degli interessi dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell'ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venire meno anche per dimissioni, decadenza o per altri motivi che comportino indegnità a giudizio del Consiglio Direttivo che deciderà l'eventuale esclusione con voto a maggioranza assoluta di tutti i componenti.

Della delibera di esclusione dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori e di esclusione non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro la fine dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso per dimissioni, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito e competerà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute come stabilito dal Consiglio Direttivo. L'attività dei soci quali volontari all'interno dell'Associazione comporta la loro iscrizione nell'apposito specifico registro quando i volontari prestano la loro attività in maniera non occasionale.

La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo nelle attività svolte per l'Associazione. L'Associazione assicura gli associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 5 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il vice - presidente;

- e) Il tesoriere;
f) Il segretario;
g) L'organo di controllo, se l'assemblea dei soci ne decide la nomina.

ART. 6 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

L'Assemblea:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nei limiti del presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- delibera in merito alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera da inviarsi ai soci per posta semplice, posta elettronica o mediante avviso, da affiggere nella bacheca dell'associazione od in locali pubblici, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social*, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Per la partecipazione non sono ammesse deleghe a terzi non soci ed ogni socio potrà rappresentare per delega al massimo altri tre soci.

La partecipazione di ogni socio in Assemblea è consentita anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza e segretario e presidente dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti all'adunanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Alle Assemblee potranno essere invitati anche i rappresentanti degli eventuali organismi superiori ai quali l'associazione avesse aderito.

ART. 7 (ASSEMBLEE ORDINARIE)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per esaminare l'attività svolta e programmare quella dell'anno successivo, nonché quando risulti necessaria per la nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

Una volta all'anno, entro il 31 del mese di Maggio l'Assemblea dovrà inoltre provvedere all'approvazione di un rendiconto economico e finanziario sull'attività svolta nell'esercizio precedente (bilancio di esercizio), nonché del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (ASSEMBLEE STRAORDINARIE)

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione di delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 9 (DELIBERAZIONI ASSEMBLEA)

Le deliberazioni dell'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice – Presidente o dal componente del consiglio Direttivo con più anzianità di carica, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un giorno dalla prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per la scissione, la fusione o la trasformazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento delle quote sociali, nonché iscritti nel relativo libro, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Invece in seconda convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza dei almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri eletti fra i soci dall'Assemblea Ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Durante la prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. L'incarico di Tesoriere e Segretario possono essere conferiti allo stesso membro del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza per reiterata assenza dalla partecipazione oltre le tre riunioni, nonché scomparsa e/o decesso di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo riferito all'organo già in carica.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 (RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o su proposta di almeno due membri del Consiglio e in ogni caso quando è necessario per il buon andamento dell'attività dell'Associazione, comunque almeno tre volte all'anno.

In presenza di richiesta il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso tramite lettera da inviarsi ai membri per posta semplice, posta elettronica o fax, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme social, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ridotto a due giorni in caso di urgenza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i membri dell'organo.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno tenersi anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del membro che partecipa e vota a distanza, nonché del segretario e presidente dell'adunanza che potranno trovarsi anche non nello stesso luogo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato e può partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, il rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Radicofani qualora il medesimo venga designato fra i soggetti già eletti a pieno titolo da parte dell'Assemblea dei soci a comporre il Consiglio Direttivo.

Allo stesso modo, date le particolari finalità che l'Associazione persegue, per la realizzazione di specifiche iniziative o manifestazioni, il Consiglio Direttivo è affiancato da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, di enti pubblici e privati, di altre associazioni presenti in Contignano. Tali rappresentanti, ove non siano già fra gli eletti dell'Assemblea a comporre il Consiglio direttivo a pieno titolo, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 12 (DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice - Presidente.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione

ART. 13 (POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per Legge e/o per statuto è riservato all'Assemblea dei soci. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. 14 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei



casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

In assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vice – presidente assolve alle funzioni il consigliere con più anzianità nella carica.

ART.15 (IL TESORIERE)

Il Tesoriere (o Cassiere) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario (bilancio di esercizio), il bilancio sociale se previsto, nonché il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione; sottoscrive congiuntamente al Presidente gli ordinativi di pagamento e cura gli incassi dell'Associazione sui conti bancari dell'Associazione.

ART.16 (IL SEGRETARIO)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione che non competano al tesoriere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e tutti gli altri libri sociali eventualmente previsti.

ART.17 (L'ORGANO DI CONTROLLO)

In assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 30 del CTS che costituiscono obbligo di nomina dell'organo di controllo, l'Assemblea ha facoltà di nominare il Collegio dei revisori o il sindaco revisore unico.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea indipendentemente dalla loro iscrizione all'Associazione; i sindaci revisori dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento permanente.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

Il Presidente o il sindaco revisore unico, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi.

Ciascun Sindaco revisore ha il diritto di ottenere notizie sull'attività dell'Associazione e di procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Le prerogative, obblighi e attività del Collegio dei sindaci revisori competono al sindaco revisore unico (organo monocratico) se nominato in luogo dell'organo collegiale Collegio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del CTS.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Sindaco revisore unico cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento

per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, comportano la fissazione di apposito compenso a loro favore da parte del Consiglio direttivo.

ART. 18 (BILANCIO)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio così predisposto viene depositato dal Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione a norma del precedente articolo 7.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa con le modalità previste dal CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa comunque in conformità alle previsioni del CTS.

ART. 19 (SCIoglimento)

L'Associazione continuerà ad essere validamente costituita quand'anche fosse ridotta ad un numero di soci superiore di almeno un terzo del numero minimo previsto per il Consiglio Direttivo, ma comunque in numero non inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 35 del CTS.

Nel caso che l'Associazione cessi la propria attività l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste nel sopra citato articolo 9, delibera la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, in esito all'attività del liquidatore e su proposta dello stesso, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale che residuerà dalla procedura di liquidazione con devoluzione ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta e/o consentita dalla Legge.

ART. 20 (INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ)

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza



ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

I soci che intendono essere eletti negli organi dell'Associazione, oltre a quanto già previsto, devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci che si trovino nelle situazioni di conflitto d'interessi non sanabile e nelle situazioni d'incompatibilità previste rispettivamente dagli articoli 26 e 27 del CTS che richiamano rispettivamente gli articoli 2382 e 2475-bis del codice civile.

Il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza dall'organo amministrativo con la necessità della loro sostituzione come previsto nel presente statuto.

ART. 21 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualunque controversia che sorgesse in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale o di un unico arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale o l'arbitro unico sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

ART. 22 (RIMANDO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile di cui all'articolo 36 e seguenti.